



COMUNE DI SAN SPERATE
SERVIZIO TECNICO

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA MORTUARIA E DEI
SERVIZI CIMITERIALI

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. DEL.....

CAPO I -PREMESSA

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. del 27/7/1934, n. 1238, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, della legge n. 130 del 30.3.2001, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- per **inumazione** si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune;
- per **tumulazione** si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba;
- per **esumazione** si intende l'operazione di recupero dei resti mortali da terra;
- per **estumulazione** si intende l'operazione di recupero dei resti mortali da loculo oppure il recupero del feretro per trasferimento in altra sepoltura;
- per **ossario** si intende un manufatto destinato ad accogliere le ossa provenienti da esumazioni od estumulazioni;
- per **feretro** si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità di materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura e pratica funebre;
- per **cinerario** si intende un manufatto destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazione.

ART.1 - COMPETENZE

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Il Sindaco può delegare tali competenze.

ART. 2 – RESPONSABILITA'

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART.3 - SERVIZI GRATUITI E SERVIZI A CARICO DEI FAMILIARI

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione o l'obitorio del cimitero;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- f) il feretro per le salme di persone che rientrano nei casi indicati al successivo art. 9;
- g) l'estumulazione straordinaria per esigenze dell'Amministrazione Comunale.

Le concessioni di area cimiteriale o di loculo sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale. Sono inoltre a totale carico dei concessionari gli interventi di manutenzione straordinaria a seguito del verificarsi di episodi di fuoriuscita di liquidi dai loculi e dalle sepolture private. Obbligati al pagamento delle tariffe sono il coniuge non separato o il convivente more uxorio e i parenti fino al 3° grado.

ART. 4 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso il cimitero viene posta una bacheca per gli avvisi ai cittadini e alle imprese operanti nei servizi di Polizia Mortuaria.

Presso gli uffici comunali di stato civile è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990 compilato cronologicamente dagli impiegati e contenente le informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II- DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, debbono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture a sistema di tumulazione, anche private e familiari, ai sensi e nei limiti degli art. 76 e 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Il piano regolatore cimiteriale, di cui al successivo art. 5 determina, per le sepolture, anche private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

ART. 5 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Giunta Comunale è tenuta ad adottare un piano regolatore cimiteriale.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.

Nell'elaborazione del piano si dovrà tenere conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- e) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel piano regolatore cimiteriale sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali;
- e) nicchie cinerarie;
- f) ossario comune;
- g) cinerario comune.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture a sistema di tumulazione, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi.

Sino alla predisposizione del Piano regolatore cimiteriale la Giunta decide con specifici atti le diverse destinazioni degli spazi all'interno dei cimiteri nell'ambito delle direttive fissate nel presente regolamento.

CAPO III - FERETRI

ART. 6 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell' Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 7 – VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI

La chiusura del feretro e' fatta secondo le istruzioni dettate in applicazione del D.P.R. 285/90 dall'Azienda Sanitaria Locale competente.

ART. 8 – FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, dovendo comunque corrispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90;

Per il trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di legge vigenti; per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km. e' sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285; per la cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al D.P.R. 285/90, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della Azienda Sanitaria Locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 o altra idonea sistemazione.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui e' destinata; se nel trasferimento e' stato impiegato il

doppio feretro e la salma e' destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un' idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Sia la cassa in legno che quella in metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. I feretri in caso di trasporto fuori comune o all'estero devono essere muniti di sigillo con le modalit  previste dall'Art. 9 della circolare del Ministero della sanit  n. 24 del 24.6.1993.

ART. 9 – FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per la inumazione di salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Il Comune, in tali casi, fornisce anche il servizio di trasporto funebre. Lo stato di indigenza o di bisogno e' accertato dal Responsabile del Servizio a cui afferisce la materia Servizi Sociali.

ART. 10 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

Sul piano esterno superiore del feretro   applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - ATTIVITÀ FUNEBRE E TRASPORTI FUNEBRI

Art. 11 – FUNZIONI E LICENZA

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le Parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi del cadavere;
- effettuare il trasporto di cadavere in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza dei cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

E' fatto divieto alle imprese:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari e per altro motivo privato;
- di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

ART. 12 – MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

ART. 13 - ORARIO TRASPORTI FUNEBRI

L'orario dei trasporti funebri e il ricevimento delle salme all'interno dei cimiteri viene stabilito con ordinanza del Sindaco, in base a criteri di efficienza e funzionalità dei conseguenti servizi comunali.

ART. 14 - NORME GENERALI PER IL TRASPORTO

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 8; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto e' raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo che la salma sia stata imbalsamata.

Il feretro e' preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro o altro dipendente comunale incaricato, compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al dipendente incaricato.

ART. 15 – RITI RELIGIOSI

I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

ART. 16 – TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ART. 17 – MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE

Nel caso di morte per malattie infettive diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato nell'apposito locale di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

**ART. 18 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPELLIMENTO O CREMAZIONE
TRASPORTI DA E PER L'ESTERO**

Il trasporto delle salme/cadaveri è effettuato e autorizzato in ottemperanza alle norme stabilite dal DPR 285/90 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 19 – TRASPORTO DI RESTI OSSEI, CENERI E RESTI MORTALI

Il trasporto fuori dal Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio competente.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema autorizzato.

CAPO V - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

ART. 20 – MAPPA

Presso gli Uffici comunali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa e' documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi della concessione;
- f) la natura e la durata della concessione.

ART. 21 – SCHEDARIO DEI DEFUNTI

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, con mezzi informatici.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura.

ART. 22 - ORARIO

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario eventualmente fissato, per stagioni, dal Sindaco con apposito provvedimento.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario o comunque del tramonto.

L'avviso di chiusura è dato a mezzo di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 23 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO E DIVIETI

Nei cimiteri di norma, non si può entrare che a piedi ad esclusione dei portatori di handicap.

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- introdurre oggetti irriverenti;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio tecnico. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri /resti mortali da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio tecnico;
- qualsiasi attività commerciale.

c) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 24 - RITI FUNEBRI

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Comune e/o al Comando di Polizia Municipale.

Art. 25 - MANIFESTAZIONI

Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri Comunali, devono essere autorizzate dal Sindaco.

Art. 26 – DIVIETO ATTIVITA' COMMERCIALI

All'interno dei cimiteri è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

CAPO VI - CAMERA MORTUARIA ED OSSARIO

ART. 27 – CAMERA MORTUARIA

La camera mortuaria predisposta per la sosta dei feretri prima del seppellimento può fungere altresì da deposito di osservazione previsto dall'art. 12 del D.P.R. 1990/285. In tali casi, il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 1990/285 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2 del medesimo.

ART. 28 – CARATTERISTICHE DELLA CAMERA MORTUARIA

La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

Le pareti di essa, fino all'altezza di mt. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero, essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

ART. 29 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.

L'ammissione nei depositi di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Responsabile del Servizio ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, e' permessa la permanenza dei famigliari o da chi ne assume le veci, previa autorizzazione.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell' Azienda Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.

La sorveglianza è esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

ART. 30 – OSSARIO COMUNE

Ogni cimitero deve avere un ossario, destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. Non permette che le ossa siano viste del pubblico.

Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

CAPO VII – INUMAZIONE

ART. 31 – CAMPI COMUNI PER INUMAZIONE E UTILIZZO FOSSE COMUNI

I campi comuni destinati all'inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e la utilizzazione delle fosse deve farsi preferibilmente cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità, ma in modo alternato pari e dispari.

ART. 32 – MONUMENTI, LAPIDE, CIPPO

Ove non provvedano i familiari, ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo ove verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

L'eventuale lapide o monumento che i familiari o gli altri soggetti interessati collocano sulla fossa deve seguire le norme stabilite dal vigente P.R.C., dal regolamento di polizia mortuaria comunale o, in difetto, dal Sindaco con apposita ordinanza e devono rispondere ai requisiti minimi stabiliti nei precedenti commi.

La superficie della fossa lasciata scoperta, per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno, non deve essere inferiore a 1/4 della superficie totale.

ART. 33 – PROFONDITA' DELLA FOSSA E TIPOLOGIE DI INUMAZIONE

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a circa 2,00 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata;

Nei terreni sciolti la fossa può essere prevista con pareti laterali di elementi scatolari a perdere, di materiale poroso, dotati di adeguata resistenza. Dopo avervi deposto il feretro, oltre al tradizionale metodo della colmata di terra, è consentita la chiusura con elemento di tamponamento orizzontale portante su cui riportare uno strato di non meno di 80 cm di terra.

ART. 34 – INUMAZIONI DI CADAVERI DI PERSONE ADULTE

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore 2 metri. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m 2,20 e la larghezza di m 0,80; devono distare l'una dall'altra almeno m 0,50 da ogni lato;

I vialetti fra le fosse, salvo che il regolamento di polizia mortuaria comunale non disponga diversamente, non devono invadere lo spiazzo destinato all'accoglimento delle salme e si devono realizzare in modo che il deflusso delle acque meteoriche non vada sopra le aree di inumazione.

ART. 35 - INUMAZIONE DI CADAVERI DI BAMBINI

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a 2 metri. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m 1,50 ed una larghezza di m 0,50; devono distare l'una dall'altra almeno m 0,50 da ogni lato.

ART. 36 – OBBLIGO DI INUMAZIONE INDIVIDUALE

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 37 – CASSA DA UTILIZZARE NELLA INUMAZIONE

Per le inumazioni dei cadaveri, si usa la sola cassa di legno avente le caratteristiche di legge.

ART. 38 – ONERI PER INUMAZIONI

Tutti gli oneri per l'inumazione sono a carico dei familiari o del titolare della concessione, compresi gli oneri per lo scavo ed il rinterro, secondo le modalità dell'articolo 33.

CAPO VIII – TUMULAZIONI

ART. 39 – TUMULAZIONI IN LOCULO

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in tumulo o nicchia separati, nel prosieguo detto loculo. Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa e resti mortali, urne cinerarie.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti e devono essere realizzati in modo che in occasione di eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro queste possano avvenire senza che venga movimentato un altro feretro. Devono reggere un sovraccarico di circa 250 kg/mq, avere pareti con caratteristiche di permeabilità ai liquidi e ai gas, inoltre il piano d'appoggio deve essere inclinato verso l'interno onde evitare una fuoriuscita di liquido.

Bisogna realizzare dei loculi con dimensioni interne minime pari ad una lunghezza di circa 2.25 metri, larghezza 0.75 metri e altezza 0.70 metri; a detto ingombro va aggiunto lo spessore della parete di chiusura, qualora si utilizzi l'elemento prefabbricato si possono ridurre le lunghezze fino a 2.20 metri.

Art. 40 – CASSE ED ALTRI DISPOSITIVI PER LA TUMULAZIONE. LOCULI STAGNI ED AREATI

Le salme destinate alla tumulazione in loculi stagni devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

Nei loculi aerati per i quali sono state adottate soluzioni capaci di raccogliere i liquidi e neutralizzare gli effetti sia dei liquidi che dei gas provenienti dai processi putrefattivi, la cassa metallica deve essere sostituita da un involucro, da chiudere ermeticamente, di materiale biodegradabile, interno alla cassa, che avvolga il corpo.

Si può prevedere per i loculi aerati anche l'uso di cassa metallica, determinando una più lunga durata della tumulazione.

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione, stabilendo la durata di validità dell'autorizzazione medesima.

ART. 41 – ONERI PER AL TUMULAZIONE

Tutti gli oneri per la Tumulazione sono a carico dei familiari o del titolare della concessione, compresi la chiusura del loculo, ad esclusione della semplice chiusura del loculo all'atto della tumulazione.

CAPO IX - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 42 – ESUMAZIONI ORDINARIE E TURNO DI ROTAZIONE

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse libere si utilizzano per nuove inumazioni. E' comunque consentito ai titolari di diritto superficie o a coloro che decidessero di acquistarlo, trascorsi i dieci anni dall'inumazione, l'utilizzo dell'area per nuove tumulazioni. Tale facoltà non si applica nella nuova area destinata alle inumazioni adiacente all'ingresso laterale del cimitero.

Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la scheletrizzazione dei cadaveri risulti incompleta, il Sindaco, sulla base del parere della A.S.L. competente, in relazione alle condizioni dei terreni, all'entità e alle cause del fenomeno, potrà disporre di migliorare le caratteristiche fisico, chimiche, biologiche, idrogeologiche del terreno, o di cremare gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, purché in quest'ultimo caso siano trascorsi almeno 10 anni dalla morte.

Quando si accerta che nel cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno per altre cause durature, la scheletrizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve di quello ordinario, il Sindaco su parere della A.S.L. può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che comunque non può essere inferiore a cinque anni, qualora nel regolamento per effetto di disposizioni nazionali, regionali o comunali antecedenti l'entrata in vigore del presente regolamento, i turni ordinari di rotazione dei campi di inumazione per cadaveri sono inferiori a 5 anni, il Sindaco, sentita la A.S.L. competente, è tenuto, entro 6 mesi, a dare comunicazione alla Regione ed al Ministero della Sanità della circostanza rilevata, unitamente a copia di dette disposizioni, ove rinvenute.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dall'Amministrazione Comunale nel rispetto dei seguenti principi generali:

- che gli interessati alle esumazioni vengano preinformati con un preavviso posto per almeno tre mesi sui cippi e/o aree interessate dalle esumazioni (individuate in apposita cartografia), da pubblicarsi -con i nominativi dei defunti- su almeno tre bacheche posizionate in luoghi frequentati abitualmente, all'Albo Pretorio Comunale e sul sito informatico del Comune;
- che l'inizio effettivo delle operazioni di esumazione ordinaria sia fissato con congruo anticipo e reso noto mediante apposite comunicazioni da eseguirsi con le medesime modalità di cui al punto precedente;
- che durante le esumazioni il cimitero resti chiuso al pubblico, eccetto che ai parenti degli esumanti;

- che le esumazioni si svolgano in qualunque periodo dell'anno evitando tuttavia i mesi più caldi;
- che sia richiesta la presenza di personale della A.S.L., in particolare quando sia necessario stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione;
- che non si esumi il cadavere di una persona portatrice di radioattività, a meno che la A.S.L. territorialmente competente abbia dichiarato che essa possa essere eseguita senza alcun pregiudizio per la Salute Pubblica;
- che i feretri siano esumati da Ditta specializzata nelle operazioni cimiteriali, regolarmente autorizzata dai famigliari del defunto;
- che, per ogni operazione di esumazione, nei casi in cui i parenti abbiano richiesto di raccogliere le ossa per dare loro una tumulazione privata, sia redatto un processo verbale che dia atto delle generalità del defunto, della data ed il luogo di tumulazione, delle operazioni eseguite, delle prescrizioni stabilite dal Servizio della A.S.L..

ART. 43 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o previa autorizzazione del Comune per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dalla autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate in sala autoptica o in obitorio con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite. Devono essere eseguite alla presenza del personale sanitario o di vigilanza e ispezione-incaricato dalla A.S.L. e dell'incaricato del servizio di custodia.

ART. 44 – DIVIETO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Salvo i casi ordinati dall' autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettivo-diffusiva, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e l'A.S.L. dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria prima di due anni dalla morte, saranno adottate le precauzioni igienico-sanitarie stabilite dall'A.S.L. competente per territorio.

ART. 45 – RESTI MORTALI OSSEI

Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 254/03.

Salvo non sia richiesto diversamente dagli aventi titolo, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria debbono:

- a) essere inumati, purchè all'interno di contenitore di materiale Biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione;
- b) essere avviati a cremazione, purchè in contenitore di materiale facilmente combustibile. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto esumato. In tal caso le spese sono a carico del Comune.

Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:

- a) permanere nello stesso tumulo ripristinando la impermeabilità del feretro;
- b) essere trasferiti in altro tumulo ripristinando la impermeabilità del feretro;
- c) essere inumati, purchè all'interno di contenitore di materiale biodegradabile;
- d) essere avviati a cremazione, purchè in contenitore, idoneo al trasporto, di materiale facilmente combustibile. In tal caso le spese sono a carico del Comune.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto estumulato.

E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Così come indicato nella circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31.07.98.

Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:

- a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi con particolari sostanze biodegradanti favorenti la scheletrizzazione, purchè non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, rammentando quanto già disposto dalla circolare n. 62 del 19.06.1978.

Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete al Responsabile del Servizio Affari Generali o al personale addetto ai cimiteri da lui delegato il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla cremazione di resti mortali e di resti ossei

I resti ossei esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalle operazioni di esumazione/estumulazione sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, o sepolture di famiglia in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

Se a seguito delle operazioni di estumulazione ed esumazione non sussiste domanda di collocazione di resti ossei, questi ultimi saranno collocati per 6 mesi in loculi provvisori nel deposito del Cimitero e nel caso non pervenga nessuna domanda di collocazione dei medesimi resti nel termine sopra indicato, in ossario comune. E' possibile, previa autorizzazione del responsabile del servizio, riunire i resti mortali raccolti nella cassetta di zinco, in un loculo contenente il feretro di un familiare, secondo quanto riportato nei precedenti commi.

ART. 46 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, previo provvedimento del responsabile del Servizio, allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima della scadenza dei venti anni o della scadenza della concessione e sono di due tipi:

- a) a richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Responsabile del servizio, ove si voglia trasportare la salma in altra sepoltura o provvedere alla cremazione;
- b) su ordine dell'Autorità giudiziaria;
- c) per particolari esigenze dell'Amministrazione comunale.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali.

Le estumulazioni straordinarie debbono essere eseguite alla presenza del competente organo della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

Il Comune può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il loculo, il personale sanitario o di vigilanza e ispezione dell'A.S.L. constati la rispondenza del feretro in relazione alla sua destinazione e dichiarino che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora si constati la non perfetta rispondenza del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

ART. 47 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

CAPO X – CONCESSIONI

ART. 48 - Sepolture private

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano:

- Sepolture individuali, (loculi, loculi ossario, tombe a terra in loculo singolo ecc.),
- Sepolture per famiglie, Enti e collettività (tombe a più posti).

Le sepolture private possono consistere nella concessione d'uso temporaneo di:

- fosse situate in apposite aree per inumazioni singole;
- loculi disposti in blocchi fuori terra;
- tombe a terra in loculo singolo;
- aree per la realizzazione di tombe a terra;
- aree per la costruzione di sepolcro di famiglia o tombe gentilizie– cappelle private;
- loculi ossario o cellette per la custodia delle urne cinerarie o delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dai competenti organi comunali.

Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile.

L'atto di concessione deve indicare:

- La natura della concessione e la sua identificazione.
- L'inizio e la fine della concessione
- La durata.
- La/e persona/e, (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore), concessionaria/e.
- I cadaveri, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte
- Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
- Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

ART. 49 - Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR n. 285/90.

La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività (cappelle di famiglia entro terra o fuori terra in cui sia possibile in ogni momento entrare e accedere ai loculi o agli ossari);
- b) in 99 anni per ossario;
- c) in 30 – 60 - 99 anni per i loculi;
- d) in 10 anni per le inumazioni in campo comune;
- e) in 30 – 60 - 99 anni per le inumazioni private singole o per la concessione di aree per la realizzazione di tombe a terra

Alla scadenza della concessione, su richiesta degli interessati, è possibile il rinnovo della stessa, salvo particolari condizioni che non ne consentano il rinnovo per revisione maglie o carenza di posti.

ART. 50 - Modalità di concessione

La concessione per le sepolture indicate ai punti del precedente articolo, è consentita solo in presenza dell'evento morte, quindi solo nel caso che vi siano un cadavere o dei resti mortali da tumulare.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione può inoltre essere effettuata, in deroga al comma 1,a favore del coniuge superstite del defunto, che può richiedere la concessione anticipata di un solo loculo oppure di un solo ossario, riservato alla sua futura tumulazione, situato accanto a quello del coniuge defunto;

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più cadaveri da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione di cui al comma precedente non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Nei casi di ampliamento del cimitero è data facoltà al Comune di precedere alla prevendita dei manufatti di nuova costruzione. All'atto della prenotazione il richiedente dovrà corrispondere la relativa quota nella misura che verrà di volta in volta stabilita dall'Amministrazione comunale.

La stipulazione di un atto di concessione, oltre che per un seppellimento da eseguire, può avvenire anche nei casi di seguito riportati:

a) **RINNOVO:**

- riconferma della concessione in scadenza, con le modalità di cui al comma 1 del precedente articolo.

b) **CAMBIO DI SEPOLTURA:**

– atto per trasferire cadavere o resti mortali ad altra sepoltura dello stesso tipo oppure ad un tipo diverso di sepoltura all'interno del cimitero comunale. Può avvenire nei seguenti casi:

- per decisione del Comune, in seguito ad esigenze di ordine generale: in questo caso il Comune provvede in proprio ed assegna una pari sepoltura;
- per richiesta del concessionario: in questo caso il concessionario perderà qualsiasi diritto sulla sepoltura abbandonata ed avrà la facoltà di stipulare una nuova concessione standard per il tipo di sepoltura scelto, previo pagamento del relativo corrispettivo economico in vigore e delle spese per il trasferimento della salma.

c) **ADEGUAMENTO DI SCADENZA:**

– È un atto teso a prolungare una concessione in essere alla stessa scadenza di quella che si va a stipulare, ed avviene previo pagamento del corrispettivo economico calcolato in una frazione (1 / numero di anni della concessione standard) della tariffa in vigore al momento dell'adeguamento, moltiplicata per il numero degli anni di cui si prolunga il contratto in essere. Le frazioni di anno vengono considerate come anni interi.

ART. 51 - DIRITTO D'USO SEPOLTURE PRIVATE

Il diritto d'uso delle sepolture private in tombe di famiglia è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia sono compresi:

- ascendenti;
- discendenti in linea retta e collaterale fino al VI grado (art. 77 del codice civile);
- i fratelli e le sorelle consanguinei o adottivi;
- il coniuge;
- le nuore e i generi;
- suoceri del concessionario originario;

- i cognati;
- le persone conviventi e coabitanti con il concessionario o il fondatore del sepolcro purché la coabitazione sia registrata all'anagrafe comunale;
- le persone di cui al successivo comma 5.

Tra gli ascendenti sono altresì compresi:

- il patrigno, la matrigna;
- gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.

Per tutta la durata della concessione, il diritto di sepoltura è trasmissibile, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.

Può essere consentita, su documentata e motivata richiesta sottoscritta da tutti i concessionari, la tumulazione di persone che abbiano conseguito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, opportunamente documentate con dichiarazione sostitutiva allegata alla richiesta di autorizzazione alla tumulazione.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Su richiesta dei concessionari aventi diritto il Comune può consentire la sepoltura di cadaveri, resti ossei, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o ceneri di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nel regolamento comunale di polizia mortuaria.

ART. 52 – APPROVAZIONE PROGETTI DI COSTRUZIONI SEPOLTURE PRIVATE

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune su conforme parere dell'A.S.L. territorialmente competente.

All'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

ART. 53 - LAVORI PER SEPOLTURE PRIVATE

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa che esegue i lavori deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile del Servizio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio per il tempo strettamente necessario ai lavori.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente Ufficio Comunale.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da segnalare all'ufficio, in questi giorni il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da eventuali cumuli di materiale.

Il Responsabile del Servizio in occasione della commemorazione dei defunti detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni ed adottare i provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

ART. 54 - MANUTENZIONE

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

ART. 55- COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI

Le concessioni in uso di aree impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Responsabile del Servizio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

ART. 56 – RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI

È fatto divieto al concessionario ed agli aventi diritto di cedere o rinunciare a favore di terzi il diritto di uso della sepoltura privata o parte di essa. Gli atti posti in essere in violazione del divieto sono nulli. La cessione o la rinuncia sono consentite soltanto se la sepoltura privata viene retrocessa al Comune.

Nel caso di rinuncia o di abbandono da parte di un concessionario, quando la concessione sia intestata a più persone, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Nel caso in cui i concessionari residuali non dichiarino di accettare "l'accrescimento" del diritto di concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

E' altresì consentito a uno o più concessionari il diritto di rinunciare in tutto o in parte al proprio diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia in favore di una delle figure indicate nell'art 51 e seguenti del presente regolamento anche se questi non sono menzionati nelle concessioni rilasciate dal comune, previa acquisizione di nulla osta. Se il diritto di rinuncia rende necessaria una nuova intestazione della concessione si provvederà in merito con spese a carico del richiedente.

ART. 57 - RINUNCIA CONCESSIONE DI AREE

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da cadaveri, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma, tanto per le concessioni della durata di 99 anni, tanto per le concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, con parziale o totale costruzione e tombe di famiglia, salvo i casi di decadenza, quando:

- il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da cadaveri, ceneri o resti.

In tali casi spetterà, salvo accettazione da parte del Comune, al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, un indennizzo forfetario per le opere costruite, nella misura e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

Le aree che rientrano nella disponibilità giuridica del Comune a seguito di espressa rinuncia da parte dei concessionari originari o di loro aventi causa, saranno oggetto di nuove concessioni. In tal caso i nuovi concessionari dovranno corrispondere al Comune, oltre al corrispettivo delle vigenti tariffe per la concessione di aree, anche il rimborso delle spese che l'Ente ha dovuto sostenere per rendere nuovamente fruibile l'area stessa, comprensive del rimborso forfetario assegnato al concessionario che ha retrocesso l'area, nonché delle spese per l'estumulazione e la conseguente sistemazione dei resti mortali in loculi cellette ossario e/o dell'eventuale cremazione dei resti mortali e quant'altro si renda necessario ai fini della disponibilità dell'area. L'entità degli oneri per il rilascio della concessione nei casi di cui ai precedenti commi, sarà determinato con provvedimento del competente Responsabile del Servizio.

ART. 58 - REVOCA

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma del D.P.R. n. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Tecnico, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, e per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione del cadavere. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 59 - DECADENZA

La decadenza delle concessioni può avere luogo:

- a) nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini di cui all'art. 55 e successive eventuali proroghe;
- b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria;
- c) nel caso di estinzione della famiglia del concessionario. Si ha estinzione della famiglia con riferimento al criterio cronologico del decorso di anni 20 (venti) dalla morte dell'ultimo soggetto avente diritto all'esercizio del diritto d'uso dell'area in questione.

Il Comune provvederà a sollecitare gli interventi omessi di cui alle lettere a) e b) attraverso atti di diffida, indirizzati ai soggetti obbligati a provvedere (concessionario; concessionari o soggetti aventi causa all'esercizio del diritto d'uso), nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo. Qualora la ricerca dei soggetti obbligati di cui al precedente comma risulti infruttuosa o incompleta, si potrà provvedere alla comunicazione della diffida mediante pubbliche affissioni, da effettuarsi presso l'Albo Pretorio del Comune, l'Albo del Cimitero, e presso le aree cimiteriali interessate dal provvedimento, per un periodo di durata non inferiore ad un anno. Nelle stesse forme, ossia attraverso pubbliche affissioni nei modi sopra descritti, verrà stabilito, quando ricorrano i presupposti di cui alla lettera c), l'avvio del procedimento per la dichiarazione di estinzione della famiglia.

La decadenza, preceduta da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine nei casi di cui alle lettere a) e b), oppure preceduta da provvedimento di dichiarazione di estinzione della famiglia del concessionario nel caso di cui alla lettera c), sarà dichiarata con provvedimento della Giunta Comunale, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

Con la stessa deliberazione sarà fissato il giorno in cui gli incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

ART. 60 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI DECADENZA

Pronunciata la decadenza della concessione, l'Amministrazione Comunale disporrà, se del caso, la traslazione delle cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché il Responsabile del Servizio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 61 – RINUCIA A LOCULI

Il concessionario (o suoi aventi causa) di loculi o di loculi ossario, può dichiarare per iscritto al Comune la rinuncia alla concessione prima della sua scadenza; in tal caso il Responsabile del Servizio disporrà nei suoi confronti il rimborso del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione medesima, con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti, pari al 40 % quando la retrocessione avvenga entro il secondo anno dalla concessione.

Nessun rimborso è dovuto quando la rinuncia abbia luogo trascorsi due anni dalla concessione ovvero si tratti di rinuncia a loculo ossario.

Le concessioni che sono state oggetto di rinuncia rientrano nel possesso dell'Amministrazione, la quale può concederle dietro pagamento del corrispettivo delle tariffe vigenti.

I loculi oggetto di rinuncia dovranno essere liberi da cadaveri al momento della richiesta di rinuncia, pena il non accoglimento della medesima.

ART. 62 - ESTINZIONE

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune.

CAPO XI - REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

ART. 63 - Reparti speciali entro i cimiteri

I Piani Regolatori Comunali possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico secondo gli usi e le tradizioni proprie di tali confessioni, pur nel rispetto delle norme generali stabilite nel presente regolamento.

Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Comune in concessione un'area adeguata nel cimitero, previa deliberazione del Consiglio Comunale.

CAPO XII - SEPOLCRI FUORI DAI CIMITERI

ART. 64 – COSTRUZIONE CAPPELLE PRIVATE E TUMULAZIONI FUORI DAL CIMITERO

Per la costruzione delle cappelle private gentilizie fuori del cimitero destinate ad accogliere salme, resti mortali, o ceneri, occorre l'autorizzazione del Comune, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentita l'A.S.L. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

Per la tumulazione nelle cappelle private gentilizie di cui all'articolo 101, oltre all'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'A.S.L., occorre il nulla osta del Comune che lo rilascia dove aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere la sepoltura nella cappella.

I Comuni non possono imporre diritti per la deposizione di salme o la tumulazione di urne cinerarie nelle cappelle private o nei cimiteri particolari, superiori a quelli previsti per le sepolture private esistenti nei cimiteri comunali.

ART. 65 – PRESCRIZIONI PER LE COSTRUZIONI FUORI DAL CIMITERO

Le cappelle private gentilizie costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di m 200 da fondi di proprietà delle associazioni riconosciute, di altri enti morali o dei singoli privati che ne richiedono la costruzione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

Venendo meno le condizioni previste dal precedente comma, i titolari della concessione decadono dal diritto d'uso delle cappelle.

Le cappelle private costruite fuori dal cimitero nonché i cimiteri particolari preesistenti all'entrata in vigore del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, intendendosi per cimiteri particolari quelli costruiti entro tale data per uso di un gruppo di popolazione, di congregazioni o di qualsiasi altra associazione civile o religiosa, sono soggetti, come i cimiteri comunali, a quanto stabilito dai commi a) e d) dell'articolo 51.

CAPO XIII - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

ART. 66 – ACCESSO AL CIMITERO DI IMPRESE PRIVATE

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività commerciali o comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ART. 67 – RESPONSABILITA'

I concessionari delle sepolture sono responsabili in solido della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

ART. 68 – RECINZIONE AREE E MATERIALI DI SCAVO

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio .

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 69 – MODALITA' DI LAVORO

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio Tecnico. La sosta e' consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile del Servizio Tecnico.

ART. 70 – ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio Tecnico.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile del Servizio Tecnico

ART. 71 – SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Il Responsabile del Servizio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ART. 72 – VIGILANZA

Il responsabile del Servizio Tecnico vigila e controllo che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

Il Responsabile del Servizio Tecnico accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

ART. 73 – OBBLIGO E DIVIETI PER IL PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Il personale addetto ai Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento e a farlo rispettare da

chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale addetto ai cimiteri e' tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto e' vietato:

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare grave in caso di personale dipendente dal comune e motivo di rescissione dell'appalto, ove la violazione sia ripetuta, in caso di personale dipendente da ditte appaltatrici.

CAPO XIV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 74 – FUORIUSCITA LIQUIDI DA LOCULI E SEPOLTURE PRIVATE

- a) **Nel caso di fuoriuscita di liquido o esalazione maleodorante dai loculi o da sepolture private a causa della sovrappressione dei gas di putrefazione, il Comune dovrà individuare il loculo in cui ciò è avvenuto e dovrà avvisare i parenti del defunto. Questi sono tenuti, interamente a propria cura e spese, con la massima sollecitudine e comunque entro i termini stabiliti dal Comune, a porre in essere a tutti gli interventi necessari a rimediare in modo permanente e definitivo l'accaduto.**

ART. 75 - SANZIONI

- a) Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli articoli di legge del T.U.

ART. 76 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a disposizioni precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Responsabile del servizio con cui si riconoscono diritti pregressi sorti precedentemente e' comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, le disposizioni in materia di Polizia Mortuaria precedenti cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 77 - CAUTELE

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni, traslazioni ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, o la costruzione di tombini, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 78 – CONCESSIONI PREGRESSE

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ART. 79 – SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

ART. 80 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento di Polizia Mortuaria entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

SOMMARIO

<u>CAPO I – PREMESSA</u>	<u>1</u>
<u>CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE</u>	<u>4</u>
<u>CAPO III – FERETRI</u>	<u>6</u>
<u>CAPO IV - ATTIVITÀ FUNEBRE E TRASPORTI FUNEBRI</u>	<u>8</u>
<u>CAPO V - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI</u>	<u>11</u>
<u>CAPO VI - CAMERA MORTUARIA ED OSSARIO</u>	<u>13</u>
<u>CAPO VII – INUMAZIONE</u>	<u>14</u>
<u>CAPO VIII – TUMULAZIONI</u>	<u>15</u>
<u>CAPO IX - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</u>	<u>16</u>
<u>CAPO X – CONCESSIONI</u>	<u>19</u>
<u>CAPO XI - REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI</u>	<u>27</u>
<u>CAPO XII – SEPOLCRI FUORI DAI CIMITERI</u>	<u>27</u>
<u>CAPO XIII– LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI</u>	<u>27</u>
<u>CAPO XVI – DISPOSIZIONI FINALI</u>	<u>30</u>
<u>SOMMARIO</u>	<u>32</u>